

CO.A.B.SE.R.**Bilancio di esercizio al 31-12-2022**

Dati anagrafici	
Sede in	PIAZZA RISORGIMENTO, N. 1 - 12051 ALBA (CN)
Codice Fiscale	90011440048
Numero Rea	CN 000000000000
P.I.	02298440047
Capitale Sociale Euro	0
Forma giuridica	Consorzi con personalita' giuridica
Settore di attività prevalente (ATECO)	381100
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no

Stato patrimoniale

	31-12-2022	31-12-2021
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	2.669	49.882
Totale immobilizzazioni immateriali	2.669	49.882
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	206.704	564.265
3) attrezzature industriali e commerciali	2.201	28.372
4) altri beni	66.362	27.126
Totale immobilizzazioni materiali	275.267	619.763
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
b) imprese collegate	5.540	5.540
Totale partecipazioni	5.540	5.540
Totale immobilizzazioni finanziarie	5.540	5.540
Totale immobilizzazioni (B)	283.476	675.185
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	0	274.821
Totale rimanenze	0	274.821
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	567.608	3.317.436
Totale crediti verso clienti	567.608	3.317.436
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	155.285	160.314
Totale crediti tributari	155.285	160.314
5-ter) imposte anticipate	0	1.038
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	210.591	695.877
esigibili oltre l'esercizio successivo	609	609
Totale crediti verso altri	211.200	696.486
Totale crediti	934.093	4.175.274
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	805.085	3.330.936
3) danaro e valori in cassa	1.728	1.639
Totale disponibilità liquide	806.813	3.332.575
Totale attivo circolante (C)	1.740.906	7.782.670
D) Ratei e risconti	1.900	9.037
Totale attivo	2.026.282	8.466.892
Passivo		
A) Patrimonio netto		
IV - Riserva legale	500.000	2.042.958
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	25.706	31.484
Totale patrimonio netto	525.706	2.074.442
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	67.635	256.717

D) Debiti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	9.129	0
Totale debiti verso banche	9.129	0
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	130.634
Totale acconti	0	130.634
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	967.852	5.677.167
Totale debiti verso fornitori	967.852	5.677.167
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	406	2.925
Totale debiti tributari	406	2.925
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	534	271
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	534	271
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	164.680	55.500
Totale altri debiti	164.680	55.500
Totale debiti	1.142.601	5.866.497
E) Ratei e risconti	290.340	269.236
Totale passivo	2.026.282	8.466.892

Conto economico

	31-12-2022	31-12-2021
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	11.839.987	15.488.998
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	259.343	70.000
altri	177.484	415.456
Totale altri ricavi e proventi	436.827	485.456
Totale valore della produzione	12.276.814	15.974.454
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	542.042	555.251
7) per servizi	11.157.651	14.901.803
8) per godimento di beni di terzi	21.900	21.750
9) per il personale		
a) salari e stipendi	296.860	201.402
b) oneri sociali	73.948	48.858
c) trattamento di fine rapporto	33.415	22.912
Totale costi per il personale	404.223	273.172
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	8.967	11.309
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	78.743	84.379
Totale ammortamenti e svalutazioni	87.710	95.688
14) oneri diversi di gestione	46.603	81.800
Totale costi della produzione	12.260.129	15.929.464
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	16.685	44.990
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	35.113	6.214
Totale proventi diversi dai precedenti	35.113	6.214
Totale altri proventi finanziari	35.113	6.214
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	35.113	6.214
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	51.798	51.204
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	26.092	26.003
imposte relative a esercizi precedenti	0	(6.283)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	26.092	19.720
21) Utile (perdita) dell'esercizio	25.706	31.484

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2022	31-12-2021
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	25.706	31.484
Imposte sul reddito	26.092	19.720
Interessi passivi/(attivi)	(35.113)	(6.214)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	16.686	44.990
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	33.415	22.912
Ammortamenti delle immobilizzazioni	87.710	95.688
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	121.125	118.600
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	137.811	163.590
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	274.821	21.600
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	2.749.828	847.029
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(4.709.316)	1.636.955
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	7.137	995
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	21.104	(7.584)
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	467.642	167.425
Totale variazioni del capitale circolante netto	(1.188.784)	2.666.420
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	(1.050.973)	2.830.010
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	35.113	6.214
(Imposte sul reddito pagate)	(26.092)	(19.720)
(Utilizzo dei fondi)	-	(450.000)
Altri incassi/(pagamenti)	(222.497)	(1.746)
Totale altre rettifiche	(213.476)	(465.252)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	(1.264.449)	2.364.758
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	-	(145.542)
Disinvestimenti	265.754	-
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	-	(33.555)
Disinvestimenti	38.246	-
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	304.000	(179.097)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	9.129	-
Mezzi propri		
(Rimborso di capitale)	(1.574.442)	(1)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(1.565.313)	(1)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(2.525.762)	2.185.660
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	3.330.936	1.145.130
Danaro e valori in cassa	1.639	1.788

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	3.332.575	1.146.918
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	805.085	3.330.936
Danaro e valori in cassa	1.728	1.639
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	806.813	3.332.575

Rendiconto finanziario, metodo diretto

	31-12-2022	31-12-2021
Rendiconto finanziario, metodo diretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo diretto)		
Incassi da clienti	15.026.643	16.821.483
(Pagamenti a fornitori per acquisti)	(15.929.568)	(14.193.146)
(Pagamenti al personale)	(370.545)	(250.073)
(Imposte pagate sul reddito)	(26.092)	(19.720)
Interessi incassati/(pagati)	35.113	6.214
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	(1.264.449)	2.364.758
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	-	(145.542)
Disinvestimenti	265.754	-
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	-	(33.555)
Disinvestimenti	38.246	-
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	304.000	(179.097)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	9.129	-
Mezzi propri		
(Rimborso di capitale)	(1.574.442)	(1)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(1.565.313)	(1)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(2.525.762)	2.185.660
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	3.330.936	1.145.130
Danaro e valori in cassa	1.639	1.788
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	3.332.575	1.146.918
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	805.085	3.330.936
Danaro e valori in cassa	1.728	1.639
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	806.813	3.332.575

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2022

Nota integrativa, parte iniziale

NOTA INTEGRATIVA REDATTA AI SENSI DELL'ART. 2427 C.C. E DEL D.M. 26/04/1995

Come noto l'Azienda Albese Braidese Smaltimento Rifiuti aveva attivato, sin dal 1999, parallelamente alla contabilità finanziaria, la contabilità economica con il metodo della partita doppia in modo da poter rispettare le norme previste dal D.P.R. N. 902/1986 e le correlate modificazioni, previste dal d.l. n. 361/95 della legge 142/90, applicabili ai consorzi tra comuni di cui all'art. 25 della stessa legge 142/90.

L'art. 11 comma 2 della Convenzione istitutiva di questo consorzio, del 10 maggio 2004, prevedeva che:

"Fuori dal caso in cui il Consorzio assegni il compito di espletare le gare per l'erogazione dei servizi di bacino a società di capitali pubblica avente le caratteristiche definite dalla disciplina vigente, alla quale siano altresì trasferiti tutti i contratti di appalto e le concessioni per l'erogazione dei servizi di bacino, l'oggetto sociale del Consorzio contempla in via transitoria la gestione indiretta dell'azienda di erogazione dei servizi medesimi, fino alla scadenza dei contratti con i soggetti gestori che importino la riscossione della tariffa da parte del Consorzio ai sensi del precedente articolo 2, comma 5, ultimo periodo, con conseguente mantenimento in capo al Consorzio stesso della partita IVA, della contabilità economica, dell'iscrizione al registro delle imprese e della prosecuzione dell'applicazione ai dipendenti del C.C.N.L. Federambiente."

In conformità a quanto sopra questo Consorzio, rinveniente dalla menzionata Azienda consortile, ha mantenuto negli anni il sistema della doppia contabilità (economica e finanziaria) ed ha provveduto, sin dall'origine, a depositare in Camera di commercio esclusivamente il bilancio economico.

Detto comportamento risulta in linea con il D. Lgs. 267/2000 (Testo unico degli enti locali) che in merito così dispone:

Art. 31

"Gli enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 114, in quanto compatibili."

Il richiamato art. 114, così dispone:

- 1. L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale. L'azienda speciale conforma la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato n. 1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, ed ai principi del codice civile.*
- 2. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale. L'istituzione conforma la propria gestione ai principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni ed adotta il medesimo sistema contabile dell'ente locale che lo ha istituito, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 151, comma 2. L'ente locale che si avvale della facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale di cui all'art. 232, comma 3, può imporre alle proprie istituzioni l'adozione della contabilità economico-patrimoniale.*
- 3. .*
- 4. L'azienda e l'istituzione conformano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo dell'equilibrio economico, considerando anche i proventi derivanti dai trasferimenti, fermo restando, per l'istituzione, l'obbligo del pareggio finanziario.*
- 5. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente locale da cui dipendono.*

5-bis. Le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno.

6. ...

7. .

8. Ai fini di cui al comma 6 sono fondamentali i seguenti atti dell'azienda da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale:

a) il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale;

b) il budget economico almeno triennale;

c) il bilancio di esercizio;

d) il piano degli indicatori di bilancio.

8-bis. Ai fini di cui al comma 6, sono fondamentali i seguenti atti dell'istituzione da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale:

a) il piano-programma, di durata almeno triennale, che costituisce il documento di programmazione dell'istituzione;

b) il bilancio di previsione almeno triennale, predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, completo dei relativi allegati;

c) le variazioni di bilancio;

d) il rendiconto della gestione predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, completo dei relativi allegati.

La Sezione delle autonomie della Corte dei Conti, con delibera n. 2/SEZAUT/2014/QMIG del 15 gennaio 2014, ha, tra l'altro, specificato che

"L'azienda speciale, disciplinata dall'art. 114, d.lgs. n. 267/2000, è un ente pubblico economico dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, chiamato a svolgere un'attività di rilevanza commerciale e appartenente alla classe degli enti strumentali...

Trattasi di un soggetto di diritto a sé stante, indipendente e diverso dall'ente locale che lo ha costituito, vale a dire uno strumento per la gestione di un servizio pubblico. Al Comune compete l'approvazione degli atti fondamentali dell'azienda speciale: il piano-programma comprendente il contratto di servizio, i bilanci economici di previsione pluriennale e annuale, il conto consuntivo e il bilancio di esercizio. Anche lo statuto, al momento della costituzione dell'azienda speciale, viene approvato dal consiglio comunale. Spetta, pertanto, all'azienda procedere autonomamente, secondo le regole di economicità che caratterizzano l'esercizio di un'impresa, nel perseguimento dei fini posti dell'ente locale.

L'appartenenza dell'azienda speciale alla categoria degli enti pubblici economici (Cass. Sez. un., 15 dicembre 1997, n. 12654) comporta, oltre all'iscrizione nel registro delle imprese, l'assoggettabilità alla disciplina di diritto privato per quanto attiene al profilo dell'impresa e per i rapporti di lavoro dei dipendenti (T.A.R. Liguria, II, 24 maggio 1995, n. 272). Ne deriva che i contratti collettivi di lavoro non sono necessariamente quelli del settore pubblico, ma quelli stabiliti dalle parti in riferimento al settore merceologico di appartenenza. L'azienda speciale, operando come una qualsiasi impresa commerciale, soggiace al regime fiscale proprio delle società di diritto privato e, quindi, è soggetto passivo di imposta distinto dall'ente locale, ai fini del pagamento di IVA, IRES e IRAP (Cass., sez. V, 15 aprile 2005, n. 7906; Cons. Stato, III, 18 maggio 1993, n. 405).

Le aziende speciali sono, quindi, soggetti passivi IRES, a norma dell'art. 73, co. 1, lett. b), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, modificato dall'art. 1, co. 74, lett. a), n. 2), l. 27 dicembre 2006, n. 296, nella propria qualità di enti "che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali".

Da ultimo, la giurisprudenza amministrativa ha escluso che i dipendenti di un'azienda speciale, risultante dalla trasformazione di una società per azioni, possano invocare l'applicazione del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in quanto gli enti pubblici economici non rientrano nella nozione di amministrazione pubblica (cfr. Cons. Stato, sez. V, 7 febbraio 2012, n. 641, ove è precisato che l'elencazione contenuta nell'art. 1, co. 2, del citato decreto si riferisce a "tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali").

L'azienda speciale consortile, rispetto a quella prevista dal citato art. 114, si caratterizza per la presenza di un organo in più: l'assemblea consortile. Infatti, l'art. 31, d.lgs. n. 267/2000, richiama la disciplina dell'art. 114, d.lgs. n. 267/2000.

Inoltre la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia - con parere nr. 250 /2014/PAR del 18 settembre 2015 ha ulteriormente specificato, in merito all' art. 114 del T.U.E.L. che "Il Testo Unico ha dunque sostanzialmente riproposto l'art. 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che per la prima volta ha riconosciuto all'azienda speciale un'autonomia statutaria destinata ad esplicarsi, nei limiti stabiliti dalla legge, sul piano organizzativo, finanziario e contabile, oltre che su quello tecnico-funzionale. L'art. 114 del TUEL, specie nel testo assunto dopo la recente riforma, delinea i tratti di un ordinamento contabile improntato al sistema economico patrimoniale coerente con la natura imprenditoriale riconosciuta all'azienda e che, come tale, non impedisce l'adozione delle regole di contabilizzazione dettate dal codice civile per le società per azioni in quanto compatibili con lo specifico assetto di un ente che costituisce un modulo organizzativo dell'ente locale per la gestione di servizi pubblici. L'applicazione all'azienda speciale delle disposizioni contabili delle società di capitali risulta del resto ulteriormente avvalorata da una sempre maggiore contiguità normativa tra le due figure come si evince anche dalla possibilità, ammessa dalla giurisprudenza contabile, di trasformazione di una società per azioni detenuta dall'ente locale in azienda speciale."

Infine la guida redatta dalla CAMERA DI COMMERCIO - TUTTOCAMERE dal titolo "Il bilancio d'esercizio e l'elenco soci - Redazione e pubblicazione - Febbraio 2015", prevede:

"1.4. Aziende speciali e Consorzi fra Enti territoriali

Per quanto riguarda le Aziende speciali e i Consorzi fra Enti territoriali costituiti ai sensi della L. n. 142 del 1990 (ora recepita nel D. Lgs. n. 267/2000), torna applicabile una normativa di carattere speciale.

Bisogna fare inizialmente riferimento al disposto di cui all'art. 6 della L. n. 67 del 1987, sulla pubblicità dei bilanci degli enti pubblici, secondo il quale, le aziende speciali e i consorzi fra enti territoriali devono pubblicare i rispettivi bilanci, in estratto, "su almeno due giornali quotidiani aventi particolare diffusione nel territorio di competenza, nonché su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e su un periodico".

Successivamente sono stati, in materia, emanati altri provvedimenti normativi che rivestono un particolare interesse.

Con il D.P.R. 15 febbraio 1989, n. 90 sono stati approvati i modelli sui quali compilare gli estratti dei bilanci da pubblicare sui quotidiani.

In seguito, in applicazione del Testo unico delle disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, il Ministero del tesoro, con D.M. 26 aprile 1995, ha approvato lo schema tipo di bilancio di esercizio delle aziende speciali per i servizi pubblici locali, delle istituzioni e dei consorzi di cui agli articoli 22, 23 e 25 della medesima legge n. 142 del 1990.

L'uso di tale schema è divenuto obbligatorio a decorrere dall'esercizio finanziario 1996.

Con la legge n. 95 del 1995, di conversione del D.L. n. 26 del 1995, fu poi sancito l'obbligo di adeguare l'ordinamento delle aziende speciali alle disposizioni dell'art. 23 della legge n. 142/1990 e di iscrivere tali aziende nel Registro delle imprese, senza peraltro imporre alcun obbligo circa il deposito del relativo bilancio d'esercizio.

Solo con l'art. 25, comma 2, lett. a) del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 (con l'inserimento, nell'art. 114 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, del comma 5-bis), è stato introdotto - a decorrere dall'anno 2013 - l'obbligo anche per le aziende speciali e le istituzioni degli Enti locali di depositare i propri bilanci al Registro delle imprese o nel Repertorio delle notizie economico-amministrative (REA) della Camera di Commercio di competenza, entro il 31 maggio di ogni anno. L'Unioncamere, attraverso la rete di informatica delle Camere di Commercio, trasmetterà al Ministero dell'Economia e delle Finanze - entro il 30 giugno di ogni anno - l'elenco delle aziende speciali ed istituzioni con i relativi bilanci."

A tal proposito è opportuno segnalare che il Consiglio di Amministrazione del CO.A.B.SE.R nella seduta del 16 giugno 2022, approvava lo schema definitivo dello Statuto e della Convenzione istitutiva del nuovo Consorzio di Area vasta, ai sensi della Legge regionale 1/2028 e s.m.i.

Dopo l'approvazione dei medesimi schemi presso i rispettivi Consigli comunali, si giunge all'Assemblea consortile del 16 novembre 2022 che approva la nuova Convenzione e il nuovo Statuto del Consorzio di area vasta che delineano la rinnovata configurazione dell'Ente come Consorzio di funzioni, privo di rilevanza economica e pertanto soggetto all'applicazione delle norme previste per le aziende speciali (art. 31 c. 8 D.lgs. 267/2000) .

L'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 114 D.lgs. 267/2000 più sopra richiamate rappresenta pertanto una logica conseguenza della suddetta disposizione assembleare.

La presente Nota Integrativa ha la funzione di fornire l'illustrazione, l'analisi ed in taluni casi l'integrazione dei dati di bilancio e contiene le informazioni richieste dall'art. 2427 Codice Civile.

CONDIZIONI OPERATIVE

Con delibera dell'Assemblea Consortile n. 14 del 18 novembre 2003 l'Azienda Albese Braidese Smaltimento Rifiuti si è trasformata, con effetto 16 maggio 2004 ed in ottemperanza della L. R. Piemonte 24 ottobre 2002 n. 24, in Consorzio Albese Braidese Servizi Rifiuti, al quale la legge stessa ha affidato le funzioni amministrative di governo dei servizi di bacino (raccolta, trasporto, ecc.).

In vista della limitazione della competenza consortile alle sole funzioni di governo dei servizi di bacino, questo Consorzio ha costituito in data 27 maggio 2004 la Società Trattamento Rifiuti a responsabilità limitata unipersonale (con il Consorzio quale socio unico) alla quale è stato conferito in natura il ramo d'azienda di gestione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, comprensivo della proprietà degli impianti stessi.

Nel pieno rispetto di quanto disposto dal sopraccitato art. 113 del D. Lgs. n. 267/2000, l'erogazione dei servizi all'utenza relativi ai rifiuti è quindi stata affidata direttamente a tale Società di capitali.

La costituzione della Società è avvenuta ai sensi dell'art. 113 comma 13 del D. Lgs. n. 267 del 2000 e s.m.i., e nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 115 comma 7 bis del medesimo D. Lgs., mediante conferimento del ramo aziendale di gestione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti già di titolarità del Consorzio, comprensivo della proprietà di tutti i beni e della titolarità di tutti i debiti e crediti ed i rapporti attivi e passivi già facenti capo al Consorzio ed inerenti la gestione infrastrutturale.

Il CO.A.B.SE.R, con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 7 del 28 marzo 2011 ha disposto l'assegnazione ai Comuni consorziati delle quote di proprietà delle proprie partecipazioni al capitale sociale di S.T.R. in proporzione al numero degli abitanti residenti in ciascun Comune alla data del 31 dicembre 2010.

Detta cessione di quote, avvenuta sotto forma di assegnazione in natura delle indicate partecipazioni, è stata regolarizzata con atto redatto dal Dr. Stefano Corino, Notaio in Alba, in data 29 marzo 2011. Gli effetti delle assegnazioni decorrono a far data dal 31 dicembre 2011.

Con delibere in data 28 giugno 2022 le Assemblies Straordinarie di Co.A.B.Se.R. e di S.T.R. Società Trattamento Rifiuti s.r.l. hanno approvato il progetto di scissione parziale proporzionale di Co.A.B.Se.R. in S.T.R. e i relativi documenti correlati.

L'operazione di scissione parziale e proporzionale con effetti trasformativi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2506 Cod. Civ. e ss. per incorporazione di Co.A.B.Se.R. in S.T.R. costituisce dovuto atto preliminare di adeguamento alla riforma legislativa di cui alla L. Reg. Piemonte n. 1/ 2018 s.m.

i. segnando la conclusione del più ampio e complesso processo di distinzione e divisione fra funzioni e attività di impresa intrapreso a partire dalla deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 7 del 28 marzo 2011 in coerenza con la progressiva evoluzione della legislazione.

S.T.R. è individuata quale Società beneficiaria in ragione di percorso procedimentale assunto dai Comuni che rivestono ad un tempo sia la qualifica di consorziati di Co.A.B.Se.R. che di soci di S.T.R. di cui l'operazione straordinaria costituisce completamento.

L'operazione straordinaria non è pertanto sottoposta alla disciplina dell'art. 5 D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 s.m.i. in quanto conseguenza di legge e non incide rispetto alla pianificazione già assunta dai Comuni soci di S.T.R. a termini dell'art. 20 D. Lgs. 175/2016 s.m.i. entro l'anno 2021, in quanto la partecipazione alla Società beneficiaria è confermata in capo a tutti i Comuni.

Il suddetto progetto di scissione parziale proporzionale di Co.A.B.Se.R. in S.T.R. prevede il trasferimento da Co.A.B.Se.R. a S.T.R. di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi afferenti il ramo di azienda trasferito, comprendenti i contratti relativi alla gestione dei servizi di raccolta domiciliare dei rifiuti urbani, differenziati e residuali presso tutti i Comuni Soci.

Il Compendio Oggetto di Scissione è così rappresentato:

- i. immobilizzazioni immateriali impiegate nell'attività di igiene ambientale (software gestionali, licenze concessioni);
- ii. immobilizzazioni materiali impiegate nell'attività igiene ambientale (stazioni di conferimento, impianti, attrezzature, mobili e macchine d'ufficio, macchine d'ufficio elettroniche) e i correlati titoli di diritto reale o di godimento inerenti l'utilizzo delle aree dedicate relative ai seguenti centri (n. 18): Alba (Mussotto), Alba (Via Ognissanti), Bra (Corso Monviso), Bra (Pollenzo), Canale, Cervere, Cherasco, La Morra, Marene, Montà, Monticello, Narzole, Neive, Novello, Pocapaglia, Priocca, Santo Stefano Belbo, Sommariva Bosco;
- iii. rimanenze di magazzino materie prime e di consumi relative all'attività igiene ambientale (contenitori e sacchetti);
- iv. disponibilità liquide;
- v. rapporti giuridici nei confronti di n. 4 (quattro) dipendenti facenti parte del ramo costituente il Compendio Oggetto di Scissione e conseguenti partite patrimoniali attive e passive ad essi riferite;
- vi. contratti attivi e passivi afferenti il ramo d'azienda igiene ambientale;
- vii. autorizzazioni, licenze, permessi e certificazioni afferenti il ramo d'azienda igiene ambientale;
- viii. tutti gli elementi patrimoniali strettamente connessi ai precedenti.

Il suddetto progetto prevede che "I servizi di raccolta., che al 31.12.2021. risultano affidati dal Consorzio ad operatori terzi (a seguito di gara di appalto ad evidenza pubblica), saranno trasferiti a STR con subentro di STR in luogo di COABSER, in modo che il gestore unico integrato STR possa attuare le previsioni dell'affidamento "*in house providing*" di cui al contratto di servizio (sottoscritto in data 22 dicembre 2020, e aggiornato in data 4 agosto 2021 e nuovamente in data 24 giugno 2022). Tale trasferimento interviene con l'operazione di Scissione."[.]

"Gli effetti della scissione decorreranno dalla data delle iscrizioni dell'atto di scissione nell'ufficio del registro delle imprese in cui è iscritta la società beneficiaria."

In data 26 settembre 2022 è stato sottoscritto l'atto di scissione presso lo Studio del Notaio Luigi Corino di Alba (CN) Rep. 3620 Raccolta 2839, dai legali rappresentanti delle rispettive compagini societarie.

In data 01 ottobre 2022 il suddetto atto di scissione è stato iscritto nel registro delle imprese di Alba, in cui è iscritta la società beneficiaria.

In conseguenza della Scissione, il capitale sociale della Società beneficiaria è aumentato da nominali Euro 2.500.000,00 a nominali Euro 2.908.497,06. L'aumento di capitale, derivante della Scissione, pari ad Euro 408.497,06, è stato assegnato proporzionalmente ai Comuni consorziati dell'Ente scisso Co.A.B.Se.R.

I Consigli di Amministrazione di S.T.R. e di Co.A.B.Se.R. sono pervenuti, ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio, all'attribuzione di comune accordo del valore di Euro 1.574.441,39 al Compendio Oggetto di Scissione e di Euro 9.635.573,67 al valore del capitale economico di S.T.R.

I sottoscritti Amministratori, in relazione a quanto stabilito dall'art. 2427 del Codice Civile espongono le seguenti indicazioni, distinte secondo la numerazione prevista dallo stesso art. 2427 del Codice Civile.

CRITERI DI VALUTAZIONE, PRINCIPI CONTABILI E PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO (art. 2427 n. 1)

PREMESSA

Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2022, con un utile di Euro 25.706 al netto delle imposte, la cui presente Nota Integrativa costituisce parte integrante, è stato predisposto ai sensi del D. M. 26 aprile 1995 e trova riscontro nelle scritture contabili del Consorzio, regolarmente tenute a norma degli artt. da 2214 a 2220 del Codice Civile, ed è redatto conformemente agli artt. 2423, 2423-ter, 2424, 2424-bis, 2425 e 2425-bis del Codice Civile, con l'applicazione dei principi, dei criteri e delle disposizioni di cui agli articoli da 2423-bis a 2426 del Codice Civile e dei principi contabili predisposti dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri.

I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2022 tengono conto delle disposizioni introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. n. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. n. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.

Ai predetti criteri non sono state applicate deroghe e si precisa che non sono state effettuate rivalutazioni di attività ai sensi di leggi speciali.

CRITERI APPLICATI NELLE VALUTAZIONI DELLE VOCI DI BILANCIO

Immobilizzazioni immateriali e materiali

- Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente sono stati classificati tra le immobilizzazioni.

Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al costo di acquisto o di produzione comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione. Sono iscritte nell'attivo dello Stato Patrimoniale ed ammortizzate sistematicamente in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione.

Le immobilizzazioni materiali sono ammortizzate a tassi commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e tenendo conto anche dell'usura fisica del bene, e per il primo anno di entrata in funzione dei cespiti sono ridotte del 50 per cento in quanto rappresentativa della partecipazione effettiva al processo produttivo che si può ritenere mediamente avvenuta a metà esercizio.

I costi di impianto ed ampliamento sono iscritti nell'attivo e vengono ammortizzati in cinque anni.

Rimanenze

Le rimanenze sono iscritte al costo di acquisto o di produzione comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione.

Crediti e debiti

I crediti sono indicati al valore nominale, che corrisponde a quello di presumibile realizzo.

I debiti sono indicati al loro valore nominale.

Ratei e risconti

Nella voce ratei e risconti attivi sono iscritti i proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi ed i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Nella voce ratei e risconti passivi sono iscritti i costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi ed i proventi riscossi entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi.

Costi e ricavi

I costi ed i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla data di incasso e pagamento.

Principi di redazione

PRINCIPI DI REDAZIONE

Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 c.c.).

In particolare:

- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;
- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza dell'operazione o del contratto;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio della competenza;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2423-ter, c.c.;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.

Si precisa inoltre che:

- ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall'art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico.

In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione ed informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

Non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge.

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Tutte le voci dello stato patrimoniale e del conto economico dell'esercizio precedente sono comparabili con quelle del presente esercizio e non si è reso necessario alcun adattamento.

Criteri di valutazione applicati

I criteri di valutazione adottati/utilizzati per la redazione del bilancio, che qui di seguito vengono illustrati nelle singole voci di bilancio, sono coerenti con quelli degli esercizi precedenti e rispondono a quanto richiesto dall'art. 2426 del codice civile.

Altre informazioni

Il Consorzio non controlla altre imprese, neppure tramite fiduciarie ed interposti soggetti, e non appartiene ad alcun gruppo, né in qualità di controllata né in quella di collegata.

La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.

Nota integrativa, attivo

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo.

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Non si rileva alcun credito nei confronti dei soci per versamenti ancora dovuti.

Immobilizzazioni

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono capitalizzate in funzione della loro utilità pluriennale ed ammortizzate direttamente in conto, in conformità a quanto prescritto dagli artt. 2424 e 2426 del Codice Civile.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

La composizione e i movimenti di sintesi delle immobilizzazioni immateriali sono dettagliati nella seguente tabella.

	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Totale immobilizzazioni immateriali
Valore di inizio esercizio		
Costo	88.501	88.501
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	38.619	38.619
Valore di bilancio	49.882	49.882
Variazioni nell'esercizio		
Incrementi per acquisizioni	4.200	4.200
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)	43.973	43.973
Ammortamento dell'esercizio	8.967	8.967
Altre variazioni	1.528	1.528
Totale variazioni	(47.212)	(47.212)
Valore di fine esercizio		
Costo	12.390	12.390
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	9.721	9.721
Valore di bilancio	2.669	2.669

Si segnala che sulle immobilizzazioni immateriali non sono state effettuate rivalutazioni e/o svalutazioni. Infatti, risulta ragionevole prevedere che il costo iscritto alla chiusura dell'esercizio sia recuperabile in ragione al concorso alla futura produzione di risultati economici.

Immobilizzazioni materiali

Relativamente alle immobilizzazioni materiali, si precisa che non sono state effettuate rivalutazioni ai sensi di Leggi speciali.

I coefficienti di ammortamento applicati a dette immobilizzazioni corrispondono alla stima della loro residua possibilità di utilizzazione.

La legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *"con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481"* e già esercitati negli altri settori di competenza.

L'ARERA con Delibera n. 443/2019/R/Rif del 31 ottobre 2019 ha determinato, all'art. 13.2 dell'allegato alla delibera suddetta, la vita utile regolatoria di ciascuna categoria di cespiti comuni e di cespiti specifici utilizzati dai soggetti gestori del ciclo dei rifiuti, disponendo di fatto il riconoscimento in tariffa dell'ammortamento dei cespiti in ragione delle anzidette vite utili regolatorie.

In ragione di quanto sopra questo Consorzio ravvisa la necessità di revisionare i piani di ammortamento delle proprie immobilizzazioni materiali in conformità delle rispettive vite utili regolatorie, fatto salvo per la categoria AUTOCARRI per la quale si ritiene opportuno, alla luce del citato principio previsto dall'art. 2423-bis del codice civile secondo cui *"la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività"*, mantenere invariata la vita utile sinora adottata (di anni 5) anziché quella di anni 8.

In calce le aliquote di ammortamento utilizzate in base alla vita utile così stimata:

CATEGORIA DI BENI	VITA UTILE	ALIQUOTA ADOTTATA
IMPIANTI GENERICI	10	10%
ATTR. VARIA E MINUTA	7	14,28%
MACCHINE UFFICIO ELETTRON	7	14,28
MOBILI ARREDI MACC. ORD UFF	8	12%
STAZIONI CONFERIMENTO	10	10%
AUTOCARRI	5	20%
FABBRICATI	40	2,50%

Con atto di scissione sottoscritto in data 26 settembre 2022 presso lo Studio del Notaio Luigi Corino di Alba (CN) Rep. 3620 Raccolta 2839, con effetto dal 1° ottobre 2022, il CO.A.B.SE.R., Consorzio Albese Braidese Servizi Rifiuti, ha ceduto alla S.T.R. S.R.L. parte del proprio patrimonio tra cui la proprietà dei centri di raccolta dei quali la società stessa deteneva, in forza del contratto di servizio, la loro gestione.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai valori iscritti nelle immobilizzazioni materiali. La composizione e i movimenti di sintesi delle immobilizzazioni materiali sono dettagliati nella tabella sottostante.

	Terreni e fabbricati	Impianti e macchinario	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio					
Costo	2.266.539	3.530	839.675	94.733	3.204.477
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	1.702.622	3.530	811.304	67.607	2.585.063
Valore di bilancio	564.265	-	28.372	27.126	619.763
Variazioni nell'esercizio					
Incrementi per acquisizioni	37.322	-	-	59.400	96.722
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)	388.895	117	25.542	6.318	420.872
Ammortamento dell'esercizio	60.352	-	3.904	14.488	78.744
Altre variazioni	54.364	117	3.275	642	58.398
Totale variazioni	(357.561)	-	(26.171)	39.236	(344.496)
Valore di fine esercizio					
Costo	226.286	3.413	4.400	112.578	346.677
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	19.582	3.413	2.199	46.216	71.410
Valore di bilancio	206.704	-	2.201	66.362	275.267

Non sono state operate riduzioni di valore nei confronti delle immobilizzazioni materiali.

Immobilizzazioni finanziarie

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate

Relativamente all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 la voce espone un saldo attivo di Euro 5.540,00 che rappresenta la partecipazione al fondo di dotazione dell'Associazione d'Ambito Cuneese Ambiente, costituita, in attuazione della L.R. Piemonte n. 24/2002, in data 23 novembre 2005 tra i 4 Consorzi di Bacino della Provincia di Cuneo e tra i quattro Comuni con maggior popolazione di ogni bacino. Detta Associazione è un Consorzio di diritto pubblico costituitosi in attuazione dell'art. 31 del D. Lgs. n. 267/2000.

I dati relativi al patrimonio ed all'utile dell'Associazione d'Ambito Cuneese Ambiente, si riferiscono all'esercizio 2021 così come risulta dall'ultima comunicazione dall'Associazione stessa.

Denominazione	Città, se in Italia, o Stato estero	Valore a bilancio o corrispondente credito
PARTECIPAZ.IMPR.COLLEGATE A.T.O.	FOSSANO - Via Roma 91	5.540
Totale		5.540

Le partecipazioni assunte in questo consorzio non comportano una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime.

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31/12/2022 secondo area geografica non è significativa.

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non vi sono crediti immobilizzati relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine.

Attivo circolante

L'attivo circolante alla fine dell'esercizio si attesta a Euro 1.740.906, ed è composto dalle seguenti voci:

Rimanenze Euro 0
 Crediti Euro 934.093
 Attività finanziarie non immobiliz. Euro 0
 Disponibilità liquide Euro 806.813
 Totale Euro 1.740.906

Rimanenze

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Materie prime, sussidiarie e di consumo	274.821	(274.821)	0
Totale rimanenze	274.821	(274.821)	0

In seguito alla scissione che ha avuto effetto dal 1° ottobre 2022 il CO.A.B.SE.R. ha ceduto alla S.T. R. S.R.L. il proprio magazzino.

Pertanto, le rimanenze ammontano a Euro 0.

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della voce "Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita".

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Sono iscritti in bilancio secondo il loro presumibile valore di realizzo. Il saldo complessivo al 31 dicembre 2022 del Fondo, ammonta ad Euro 140.900 e non risulta essere inferiore all'ammontare dei crediti per i quali esiste realisticamente un rischio di insolvenza.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	3.317.436	(2.749.828)	567.608	567.608	-
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	160.314	(5.029)	155.285	155.285	-
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante	1.038	(1.038)	0		
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	696.486	(485.286)	211.200	210.591	609
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	4.175.274	(3.241.181)	934.093	933.484	609

CREDITI ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO

La voce "CREDITI VERSO CLIENTI": (C II 1 a) evidenzia un saldo finale pari ad Euro 567.608.

Il credito per "FATTURE DA EMETTERE" al 31 dicembre 2022 è di complessivi Euro 217.275.

La voce "CREDITI TRIBUTARI": (CII 5-bis a) evidenzia un saldo finale pari ad Euro 155.285. La posta più rilevante relativa a suddetta voce è rappresentata dal credito per IRES ammontante a Euro 115.744.

La voce "VERSO ALTRI": (CII 5-quater a) evidenzia un saldo finale pari ad Euro 210.591. Le poste più rilevanti relative a suddetta voce sono rappresentate dai crediti per contributi rilasciati dall'Unione Europea e da Enti nazionali, finalizzati alla realizzazione del Centro del riuso presso il Comune di Bra, per l'ammontare complessivo di Euro 105.090; crediti per note di accredito da ricevere per l'importo di Euro 70.387, nonché crediti per interessi attivi bancari per Euro 35.113.

CREDITI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO

La voce "VERSO ALTRI": (CII 5-quater b) evidenzia un saldo finale pari ad Euro 609; detta voce non presenta variazioni in corso d'anno.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31 dicembre 2022 secondo area geografica non è significativa.

Disponibilità liquide

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	3.330.936	(2.525.851)	805.085
Denaro e altri valori in cassa	1.639	89	1.728
Totale disponibilità liquide	3.332.575	(2.525.762)	806.813

Ratei e risconti attivi

I risconti attivi, ammontanti ad Euro 1.900, si riferiscono ad abbonamenti e a manutenzione software.

Oneri finanziari capitalizzati

Non sono stati capitalizzati oneri finanziari nel corso dell'esercizio.

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo.

Patrimonio netto

Con atto di scissione sottoscritto in data 26 settembre 2022 presso lo Studio del Notaio Luigi Corino di Alba (CN) Rep. 3620 Raccolta 2839, con effetto dal 1° ottobre 2022, il Co.A.B.Se.R., Consorzio Albese Braidese Servizi Rifiuti, ha ceduto alla S.T.R. S.R.L. parte del proprio patrimonio.

Pertanto, in conseguenza della Scissione, il fondo di dotazione del Consorzio, ammontante al 31.12.2021 a nominali Euro 2.074.442, si è ridotto ad Euro 500.000, con cessione del compendio aziendale del valore di Euro 1.574.442.

I Consigli di Amministrazione di S.T.R. e di Co.A.B.Se.R. sono pervenuti, ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio, all'attribuzione di comune accordo del valore di Euro 1.574.441,39 al Compendio Oggetto di Scissione e di Euro 9.635.573,67 al valore del capitale economico di S.T.R.

Il rapporto di concambio proposto dagli amministratori è stato confermato come congruo dalla perizia giurata degli esperti estimatori, dott. Francesco Cappello di Alba e dott. Stefano Marzari di Torino.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

	Valore di inizio esercizio	Altre variazioni	Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Decrementi		
Riserva legale	2.042.958	1.542.958		500.000
Utile (perdita) dell'esercizio	31.484	31.484	25.706	25.706
Totale patrimonio netto	2.074.442	1.574.442	25.706	525.706

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	256.717
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	33.415
Utilizzo nell'esercizio	222.497
Totale variazioni	(189.082)
Valore di fine esercizio	67.635

La voce ammontante ad Euro 67.635 rileva il debito al 31 dicembre 2022 nei confronti del personale inquadrato con contratto di lavoro dipendente - Federambiente, nonché nei confronti del dirigente con contratto di lavoro Confservizi - Federmanager.

Debiti

I debiti sono iscritti al valore nominale (o di estinzione).

Variazioni e scadenza dei debiti

Si precisa che tutti i debiti hanno una durata residua non superiore a cinque anni.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Debiti verso banche	0	9.129	9.129	9.129
Acconti	130.634	(130.634)	0	0
Debiti verso fornitori	5.677.167	(4.709.341)	967.852	967.852
Debiti tributari	2.925	(2.520)	406	406
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	271	263	534	534
Altri debiti	55.500	109.179	164.680	164.680
Totale debiti	5.866.497	(4.723.924)	1.142.601	1.142.601

Il debito nei confronti delle banche per ritenute su interessi passivi ammonta ad Euro 9.129.

Non vi sono debiti esigibili oltre 5 anni.

La voce DEBITI VERSO FORNITORI ammonta ad Euro 967.852, di cui Euro 605.575 riferito a fatture da ricevere. Le poste più rilevanti sono così articolate:

Euro 193.437 nei confronti della Ditta S.T.R. s.r.l per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Euro 340.013 nei confronti della Ditta S.T.R. s.r.l. per la gestione degli altri servizi resi ai Comuni Soci in forza del contratto di servizio con il COABSER.

Suddivisione dei debiti per area geografica

La suddivisione dei debiti per area geografica non è significativa per questo Consorzio.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Non sussistono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non vi sono crediti e/o debiti relativi a operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine.

Finanziamenti effettuati da soci della società

I soci non hanno effettuato finanziamenti nei confronti di questo Consorzio.

Ratei e risconti passivi

I ratei passivi, pari ad Euro 44.567, si riferiscono a spese attinenti al personale dipendente e ad assicurazioni varie.

I risconti passivi, pari ad Euro 245.773 che si riferiscono:

- Euro 148.622 per contributo Europeo Alcotra per realizzazione Centro del riuso presso il Comune di Bra;
- Euro 49.050 per contributo rilasciato da enti nazionali per realizzazione Centro del riuso presso il Comune di Bra;
- Euro 21.831 per contributo Europeo Alcotra Plus per realizzazione Centro del riuso presso il Comune di Bra;
- Euro 26.269 per contributo rilasciato da enti nazionali per realizzazione Centro del riuso presso il Comune di Bra.

Nota integrativa, conto economico

Valore della produzione

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Categoria di attività	Valore esercizio corrente
CORRISPET TRASPORTI RSU CARTA	6.739.538
CORRISPETTIVI RIFIUTI SOLIDI URB	2.322.946
RIMB.DA COMUNI RAC.DIF.	1.345.177
RIFIUTI BIODEGRADABILI	599.573
RIMBORSO DA COMUNI SACCHETTI	362.151
SERVIZI ECOSPORTELLO	208.104
RIMB. DA COMUNI CONTENITORI	176.376
CORRISP.TRATT.SABBIE SPAZZAM.	53.892
RIMB.RACC.E SMALT.RIF.A RISCHIO	28.190
RIMB.DA COMUNI SACCO CONFORME	4.040
Totale	11.839.987

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

La suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica non è significativa per questo Consorzio.

Proventi e oneri finanziari

Composizione dei proventi da partecipazione

Non esistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425 n.15 del Codice Civile.

Nel corso dell'anno 2022 sono maturati interessi attivi sul conto corrente bancario per un totale complessivo di Euro 35.113.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Si è provveduto ad accantonare, per l'anno 2022 per imposte dell'esercizio, un ammontare complessivo di Euro 26.092 così articolato:

Euro 17.394 per I.R.A.P.

Euro 8.698 per I.R.E.S.

Nota integrativa, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Al 31 dicembre 2022 i dipendenti del Consorzio sono tre full time.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto

Gli amministratori non hanno percepito compensi.

Compensi al revisore legale o società di revisione

	Valore
Revisione legale dei conti annuali	6.760
Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione	6.760

Categorie di azioni emesse dalla società

Il Consorzio in esame non ha, stante la propria natura giuridica, emesso alcuna azione.

Titoli emessi dalla società

Il Consorzio, stante la propria natura giuridica, non ha emesso azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni o titoli o valori simili.

Nota integrativa, parte finale

Sez. 6 bis- VARIAZIONI NEI CAMBI VALUTARI (art. 2427 n. 6 Bis)

Non si rileva alcuna operazione in cambi valutari e pertanto non si sono registrati effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell'esercizio.

Sez. 19 bis - FINANZIAMENTI ALLA SOCIETA' DA PARTE DEI SOCI (art. 2427 n. 19 Bis)

I soci non hanno effettuato finanziamenti al Consorzio.

Sez. 20 e 21 - PATRIMONI DESTINATI IN VIA ESCLUSIVA AD UNO SPECIFICO AFFARE (art. 2427 nn. 20 e 21)

Il Consorzio non ha costituito patrimoni destinati in via esclusiva ad uno specifico affare ed altresì non ha stipulato contratti relativi al finanziamento di specifici affari.

Sez. 22 bis - OPERAZIONI REALIZZATE CON LE PARTI CORRELATE (art. 2427 n. 22 BIS)

La voce non rileva alcun dato per il Consorzio.

L'assemblea consortile, con delibera in data 13 febbraio 2017, ha approvato lo schema di contratto di servizio relativo alla "Ricognizione degli obblighi per la gestione degli impianti destinati al servizio integrato di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti e d'igiene urbana". Detto contratto di servizio è stato formalmente sottoscritto dai rappresentanti legali di questo consorzio e della Società Trattamento Rifiuti s.r.l. in data 27 febbraio 2017.

L'assemblea, con delibera in data 15 luglio 2020, ha approvato l'addendum di adeguamento e aggiornamento al contratto di servizio stesso; la sottoscrizione di quest'ultimo è avvenuta in data 22 dicembre 2020.

Inoltre, l'assemblea, con delibera in data 30 luglio 2021, ha approvato un ulteriore addendum di adeguamento e aggiornamento al medesimo contratto di servizio; la sottoscrizione di quest'ultimo è avvenuta in data 4 agosto 2021.

Si segnala un'ulteriore disposizione dell'Assemblea in data 30 maggio 2022, che ha comportato un successivo addendum contrattuale che è stato sottoscritto in data 24 giugno 2022.

In ragione dell'art. 13 di detta convenzione "Il Consorzio continua transitoriamente a fatturare agli Enti Locali consorziati il corrispettivo del servizio integrato di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti e di igiene urbana. A sua volta, STR fatturerà al Consorzio le spese sostenute per la gestione dei servizi di cui al presente contratto. Giusta quanto previsto dalla delibera dell'Assemblea del Consorzio n. 10 del 26 luglio 2011, ed a seguito della futura soppressione dei Consorzi di Bacino, STR emetterà le fatture direttamente ai singoli comuni soci."

Con il richiamato atto di scissione sottoscritto in data 26 settembre 2022 presso lo Studio del Notaio Luigi Corino di Alba (CN) Rep. 3620 Raccolta 2839, con effetto dal 1° ottobre 2022, il Co.A. B.Se.R., Consorzio Albese Braidese Servizi Rifiuti, ha ceduto alla S.T.R. S.R.L. "in house providing" per novazione soggettiva, in forza del completamento del trasferimento ed accorpamento del ciclo di gestione integrata dei rifiuti urbani dell'area territoriale di competenza

nonché del contratto di servizio, la titolarità dei contratti di raccolta e trasporto dei rifiuti nei comuni soci e del contratto per l'acquisto dei sacchetti in uso presso i comuni per le varie tipologie di raccolta. Pertanto, la S.T.R. S.R.L. gestisce tutti i servizi presso i comuni soci in qualità di gestore unico.

Sez. 22 ter - NATURA E OBIETTIVO ECONOMICO DI ACCORDI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE (art. 2427 n. 22 TER)

Non esistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale aventi natura od obiettivi economici.

In data 01-02-2022 con provvedimento del presidente COABSER si è provveduto alla designazione del Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679, individuato nella persona dell'avvocato Cristiano Burdese del Foro di Torino.

Il predetto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, par. 1 del RGPD, è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:

- a) informare e fornire consulenza ai titolari del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;
- b) sorvegliare l'osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche dei titolari del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del RGPD;
- d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
- e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
- f) fornire assistenza in merito ad eventuali novità normative (linee guida e Provvedimenti dell'Autorità Garante della Privacy);
- g) fornire assistenza metodologica in merito alla gestione del Registro delle attività di trattamento;
- h) fornire assistenza metodologica in merito alla valutazione dei rischi associati al trattamento dei dati;
- i) gestire i flussi informativi con il vertice amministrativo, nonché con gli organi di controllo societari affinché questi siano a conoscenza delle raccomandazioni al titolare (ad es. attraverso la redazione di una relazione annuale).

Il Consiglio di Amministrazione propone, di destinare l'utile di esercizio, ammontante ad Euro 25.706 a riserva ordinaria.

RELAZIONE SULLA GESTIONE - ART. 2428 C.C.

Ai sensi dell'art. 2428 del Codice Civile gli amministratori a corredo del documento di Bilancio composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, presentano la seguente relazione.

Il Consorzio non ha svolto né ha in corso attività di ricerca e sviluppo (comma 2, punto 1).

Si attesta che il Consorzio non ha in essere rapporti con imprese collegate, controllate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime (comma 2, punto 2).

Il Consorzio non detiene azioni proprie o azioni di altre società (comma 2, punti 3 e 4).

In merito ai fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio (comma 2 punto 5), e, correlativamente all'evoluzione prevedibile nella gestione (comma 2 punto 6), si ritiene opportuno segnalare quanto segue:

La Legge Regionale 7/2012, entrata in vigore il 28 maggio 2012, dal titolo "Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani", prevedeva che "le province e i comuni di ciascun ambito territoriale ottimale esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani".

La D.G.R. n. 60-5113 del 18 dicembre 2012 pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 1 del 3 gennaio 2013 che ha approvato lo Schema di convenzione-tipo per la costituzione delle conferenze d'ambito del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

La Legge regionale, n. 23/2015: "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)" la quale, all'art. 7 dispone che le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sono attribuite alla Città metropolitana ed alle province, che le esercitano nei modi e nei tempi stabiliti da apposita legge regionale.

La Legge regionale n. 1/2018 "Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7," modificata con la Legge regionale 16 febbraio 2021, n. 4.

L'art. 7 della richiamata L.R. 1 prevede che:

"1. Ai fini dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani l'ambito territoriale ottimale è il territorio regionale, articolato in sub-ambiti di area vasta, come delimitati nella cartografia di cui all'allegato A bis e costituiti dai comuni di cui all'allegato A ter.

[.].

4. A livello dell'ambito regionale sono organizzate le funzioni inerenti:

a) all'individuazione e alla realizzazione, laddove mancanti o carenti, degli impianti a tecnologia complessa a servizio del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani quali:

1) gli impianti finalizzati all'utilizzo energetico dei rifiuti, inclusi gli impianti di produzione del combustibile derivato da rifiuti;

2) gli impianti di trattamento del rifiuto organico;

3) gli impianti di trattamento del rifiuto ingombrante;

4) gli impianti di trattamento dei rifiuti indifferenziati;

5) le discariche autorizzate ai sensi del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti);

b) all'avvio a trattamento dei rifiuti indifferenziati, del rifiuto ingombrante e del rifiuto organico;

c) all'affidamento delle attività di gestione delle discariche esaurite e adeguate ai sensi del d.lgs. 36 /2003.".

5. A livello dei sub-ambiti di area vasta, come delimitati ai sensi del comma 1, sono organizzate le funzioni inerenti:

a) alla prevenzione della produzione dei rifiuti urbani;

b) alla riduzione della produzione dei rifiuti urbani indifferenziati;

c) alla raccolta differenziata di tutte le frazioni merceologiche, incluso l'autocompostaggio, il compostaggio di comunità e il compostaggio locale;

d) al trasporto e all'avvio a specifico trattamento delle raccolte differenziate, ad esclusione del

- rifiuto organico e del rifiuto ingombrante;
- e) alla raccolta e al trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati;
- f) alle strutture a servizio della raccolta differenziata.

Nell'ambito della legge in esame, sono altresì disciplinate le funzioni di ambito di area vasta all'art. 9, che così dispone:

"1. I comuni appartenenti a ciascun sub-ambito di area vasta di cui all'articolo 7, comma 1 esercitano, attraverso consorzi riorganizzati ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e dell'articolo 33, denominati consorzi di area vasta, le funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti di cui all'articolo 7, comma 5.

2. I consorzi di area vasta in particolare:

- a) approvano il piano d'ambito di area vasta che, in coerenza con le indicazioni e i criteri stabiliti dal piano regionale di gestione dei rifiuti e dal piano d'ambito regionale, è finalizzato a programmare l'acquisizione delle attività e delle dotazioni necessarie all'erogazione dei segmenti di servizio di competenza;
- b) forniscono il contributo di propria competenza alla conferenza d'ambito, quale ente territorialmente competente come previsto dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), nella procedura di validazione del piano economico finanziario, sulla base di criteri e modalità definite con deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 10, comma 5 bis;
- c) determinano il modello tariffario che consente il raggiungimento degli obiettivi della presente legge e del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani;
- d) definiscono il modello organizzativo sul territorio e individuano le forme di affidamento della gestione dei segmenti di servizio di competenza;
- e) procedono all'affidamento dei segmenti di servizio di loro competenza, conseguente all'individuazione della loro modalità di produzione;
- f) procedono al controllo operativo, tecnico e gestionale sull'erogazione dei segmenti di servizio di loro competenza;
- g) definiscono criteri omogenei per la stesura dei regolamenti comunali di disciplina della raccolta e del trasporto dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani e dei regolamenti relativi alla gestione operativa dei centri di raccolta".

L'art. 33 della legge in esame prevede le seguenti norme transitorie:

"1. Entro il 30 giugno 2021:

- a) i consorzi di bacino di cui alla l.r. 24/2002 insistenti nei sub-ambiti territoriali di area vasta adottano lo statuto di cui al comma 2 e adeguano la convenzione alle disposizioni della presente legge;
- b) la Città di Torino adegua i propri atti deliberativi in materia alle disposizioni della presente legge.

2. Lo schema di convenzione e lo schema di statuto, approvati contestualmente alla presente legge come allegato A, sono definiti sulla base delle previsioni dell'articolo 9 e delle seguenti indicazioni:

- a) il consiglio di amministrazione è composto da sindaci o assessori da loro delegati, ovvero da esperti eletti dall'Assemblea del consorzio di area vasta con maggioranza qualificata individuata dalla convenzione;
- b) il Presidente del consorzio è scelto tra i membri del consiglio di amministrazione.

3. Le modalità di organizzazione del consorzio sono determinate dallo statuto di cui al comma 2.

4. I consorzi di bacino di cui alla l.r. 24/2002 definiscono eventuali rapporti pendenti con i comuni consorziati durante il periodo transitorio di cui al comma 1. In riferimento alle funzioni della conferenza d'ambito regionale di cui all'articolo 10, comma 1, sono effettuate apposite perizie di stima riguardanti l'adeguatezza degli accantonamenti ai fondi per la gestione post operativa delle discariche. Eventuali carenze e inadeguatezze di tali fondi ricadono sui comuni che hanno usufruito degli impianti e sono da questi comuni finanziariamente reintegrati in proporzione ai rifiuti conferiti in discarica lungo tutto il periodo di coltivazione della stessa.

5. Gli atti dei consorzi di bacino di cui alla lettera a) del comma 1 sono ratificati dai competenti organi comunali entro novanta giorni dalla data di adozione.

6. Entro il 30 settembre 2021 i consorzi di area vasta di cui all'articolo 9, la Città di Torino, la Città metropolitana di Torino e le province stipulano la convenzione istitutiva della conferenza d'ambito per l'esercizio associato delle funzioni di cui all'articolo 10 sulla base della convenzione tipo approvata dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, entro novanta giorni dalla data entrata in vigore della presente legge.

7. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 1 e 6, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida, provvede in sostituzione degli enti inadempienti.

8. Nelle more della costituzione della conferenza d'ambito di cui all'articolo 10, a far data dalla riorganizzazione e dall'adeguamento dei consorzi di cui al comma 1 partecipano alle associazioni di ambito di cui alla l.r. 24/2002 il consorzio di area vasta e i comuni con la maggior popolazione dei bacini di cui alla l.r. 24/2002, cosiddetti comuni capofila.

8 bis. Qualora al decorrere dei termini di cui al comma 1 la riorganizzazione dei consorzi di area vasta non risulti ancora ultimata, fatto salvo l'esercizio dell'azione sostitutiva di cui al comma 7, la convenzione istitutiva della conferenza d'ambito per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 10 è stipulata dai consorzi di area vasta già istituiti, dalle province, dalla Città metropolitana, dalla Città di Torino. I consorzi di bacino di cui alla l.r. 24/2002, non ancora riorganizzati in consorzi di area vasta, stipulano la convenzione in via transitoria e partecipano all'assemblea della conferenza d'ambito.

9. Alla data di costituzione della conferenza d'ambito di cui all'articolo 10 la medesima subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli relativi al personale, riferibili alle funzioni di ambito regionale.

10. (...)

11. A decorrere dalla data di costituzione della conferenza d'ambito di cui all'articolo 10, le associazioni d'ambito di cui alla l.r. 24/2002 sono sciolte o poste in liquidazione, senza necessità di ulteriore atto o deliberazione e si estinguono in conformità alle norme che le disciplinano."

..

"1. Entro nove mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge:

a) i consorzi di bacino di cui alla l.r. 24/2002 insistenti negli ambiti territoriali di area vasta delle Province di Asti, Biella, Vercelli e del Verbano Cusio Ossola adottano lo statuto di cui al comma 2 e adeguano la convenzione alle disposizioni della presente legge;

b) la Città di Torino adegua i propri atti deliberativi in materia alle disposizioni della presente legge;

c) negli ambiti territoriali di area vasta coincidenti con il territorio della Città metropolitana di Torino e delle Province di Alessandria, Cuneo e Novara i consorzi di cui all'articolo 9 sono riorganizzati attraverso la fusione dei consorzi di bacino di cui alla l.r. 24/2002. Il consorzio adotta lo statuto di cui al comma 2 e adegua la convenzione alle disposizioni della presente legge.

2. Lo schema di convenzione e lo schema di statuto, approvati contestualmente alla presente legge come allegato A, sono definiti sulla base delle previsioni dell'articolo 9 e delle seguenti indicazioni: a) il consiglio di amministrazione è composto da sindaci o assessori da loro delegati, ovvero da esperti eletti dall'Assemblea del consorzio di area vasta con maggioranza qualificata individuata dalla convenzione;

b) il Presidente del consorzio è scelto tra i membri del consiglio di amministrazione.

3. Le modalità di organizzazione del consorzio sono determinate dallo statuto di cui al comma 2.

4. I consorzi di bacino di cui alla l.r. 24/2002 definiscono eventuali rapporti pendenti con i comuni consorziati durante il periodo transitorio di cui al comma 1 e si predispongono alla fusione di cui al comma 1. All'atto della fusione il bilancio di ciascun consorzio viene certificato nelle sue condizioni di equilibrio, con eventuale previsione di salvaguardie per sopravvenienze passive che si manifestano successivamente alla fusione. In particolare sono effettuate apposite perizie di stima riguardanti l'adeguatezza degli accantonamenti ai fondi per la gestione post operativa delle discariche. Eventuali carenze e inadeguatezze di tali fondi ricadono sui comuni che hanno usufruito degli impianti e sono da questi comuni finanziariamente reintegrati in proporzione ai rifiuti conferiti in discarica lungo tutto il periodo di coltivazione della stessa.

5. Gli atti dei consorzi di bacino di cui alle lettere a) e c) del comma 1 sono ratificati dai competenti organi comunali entro novanta giorni dalla data di adozione.

6. Entro quindici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i consorzi di area vasta di cui all'articolo 9, la Città di Torino, la Città metropolitana di Torino e le province stipulano la convenzione istitutiva della conferenza d'ambito per l'esercizio associato delle funzioni di cui all'articolo 10 sulla base della convenzione tipo approvata dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, entro novanta giorni dalla data entrata in vigore della presente legge.

7. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 1 e 6, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida, provvede in sostituzione degli enti inadempienti.

8. Nelle more della costituzione della conferenza d'ambito di cui all'articolo 10, a far data dalla riorganizzazione e dall'adeguamento dei consorzi di cui al comma 1 partecipano alle associazioni di ambito di cui alla l.r. 24/2002 il consorzio di area vasta e i comuni con la maggior popolazione dei bacini di cui alla l.r. 24/2002, cosiddetti comuni capofila.

9. Alla data di costituzione della conferenza d'ambito di cui all'articolo 10 la medesima subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli relativi al personale, riferibili alle funzioni di ambito regionale.

10. Nel periodo transitorio in cui continuano ad esercitare le loro attività, ai consorzi di bacino e alle associazioni d'ambito è vietato attivare procedure di reclutamento del personale.

11. A decorrere dalla data di costituzione della conferenza d'ambito di cui all'articolo 10, le associazioni d'ambito di cui alla l.r. 24/2002 sono sciolte o poste in liquidazione, senza necessità di ulteriore atto o deliberazione e si estinguono in conformità alle norme che le disciplinano."

La legge regionale 1/2018 è stata significativamente modificata dalla legge regionale n. 4/2021 che ha apportato rilevanti novità in merito alla gestione dei rifiuti introducendo altresì un nuovo obiettivo di produzione di rifiuto urbano indifferenziato non superiore a 126 chilogrammi anno ad abitante da raggiungere entro il 2025, con l'eccezione della città di Torino, il cui obiettivo pari a un rifiuto indifferenziato non superiore a 159 chilogrammi ad abitante è fissato entro il 2024.

E' prevista anche una modifica al sistema di applicazione delle sanzioni per il mancato raggiungimento dell'obiettivo di riduzione dei rifiuti indifferenziati. In particolare, è definita una "franchigia" per i consorzi con elevata presenza di comuni turistici, nei quali la popolazione effettivamente presente risulta essere superiore a quella residente. La franchigia individuata corrisponde ad un aumento della produzione di rifiuti compatibile con l'incremento di almeno il 5% della popolazione residente.

Viene inoltre introdotto un periodo di osservazione transitoria per la valutazione dell'efficienza dell'organizzazione dei sub ambiti di area vasta, con la possibilità da parte della Giunta regionale, alla fine di questo periodo, di individuare i consorzi di area vasta che non raggiungono gli obiettivi stabiliti e di mettere in campo azioni di riorganizzazione o efficientamento fino ad arrivare, in caso di inerzia dei consorzi, a un intervento della Regione in via sostitutiva, previa diffida, anche con la nomina di un commissario ad acta.

Con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 8 in data 30 luglio 2021 è intervenuto l'affidamento *in house providing* alla partecipata STR attraverso il quale la stessa società ha assunto l'incarico di gestore unitario del servizio integrato.

Ne è conseguito un addendum al contratto di servizio già esistente, sottoscritto in data 4.08.2021, in forza del quale, la STR - oltre all'affidamento di tutto il ciclo di trattamento dei rifiuti nonché di parte dei servizi di raccolta - ha altresì acquisito la committenza di tutti i restanti servizi di raccolta ed igiene urbana dal momento di cessazione dell'attività del Consorzio costituito ai sensi della legge LR 24 /2002.

È fatta salva la gestione diretta da parte della STR anche dei richiamati servizi di raccolta.

Con tale provvedimento è stato completato il percorso di complessivo accorpamento delle funzioni e competenze in capo a STR e quindi trasferito alla stessa, da parte del Consorzio, la gestione completa di tutto il servizio integrato dei rifiuti urbani, compresa la gestione del rapporto con gli utenti e la possibilità di supporto agli uffici tributi comunali, impregiudicata la già prevista facoltà di esternalizzare in outsourcing i servizi per cui non risulti preferibile un esercizio diretto.

In tale ottica gli stessi contratti dei servizi di raccolta, già a suo tempo stipulati dal Co.A.B.Se.R, prevedono una specifica clausola di novazione a favore di STR.

In ragione di quanto sopra, costituiscono oggetto di affidamento alla STR i servizi di raccolta, di trattamento, di recupero e smaltimento dei rifiuti prodotti sul territorio dei comuni consortili, i servizi di spazzamento, lavaggio strade, gestione dei centri di raccolta consortili e del rapporto con l'utenza servita oltre all'esercizio delle attività gestionali relative agli impianti di smaltimento e recupero ed anche della gestione tariffaria.

Per quanto riguarda le informazioni attinenti alla tutela dell'ambiente, non vengono evidenziati rischi di alcun genere in quanto questo Consorzio ha demandato la gestione dell'intero ciclo di gestione integrata dei rifiuti alla STR che è stata individuata, dalla stessa assemblea consortile, quale "gestore unico" del servizio.

Alba lì, 9 maggio 2023

Il Presidente
(Dott. Giuseppe DACOMO)

